



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2461 / 2018

Responsabile del procedimento: ANNA MARIA PASTORE

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E CONTESTUALE RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SUL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI MEDIANTE IMMERSIONE PRESENTATO DALLA DITTA BAT S.P.A. IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE.**

### Il Dirigente

#### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;
- viii. il decreto presidenziale, n. 2009/44 prot. n. 79129 del 23.12.2009 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale del servizio politiche ambientali;

#### Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all’istruttoria Guido Frasson e Matilde Brandolisio non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono

tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

**VISTI, con riferimento al procedimento ambientale:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi;
- ii. il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
- iii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- iv. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale e il titolo terzo bis della parte II del medesimo decreto che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- v. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- vi. l'allegato B alla suddetta L.R. 4/2016 con il quale si effettua la ripartizione delle competenze tra Regione del Veneto e Province in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- vii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ivi compresa dunque l'autorizzazione Integrata Ambientale;
- viii. l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 che prevede che la VIA comprenda la Valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 357/1997 ess.mm.ii.;
- ix. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1998 del 22 luglio 2008 che detta disposizioni in merito all'integrazione delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento ed estendendo tale procedura anche alle province per i progetti ad esse delegati dalla L.R. n. 4/2016, allegato B;
- x. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. ai sensi dell'art. 7, comma 9 della L.R. 4/2016;
- xi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- xii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

**VISTI, con riferimento all'AIA:**

- i. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- ii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

- iv. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- v. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1534 del 03 novembre 2015 che modifica ed approva il testo integrato delle norme tecniche di attuazione stesse;
- vi. il Regolamento di Fognatura approvato con deliberazione dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" n. 56 del 17.12.2010;
- vii. il verbale n. 70099 del 04.10.2006 della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 da cui si rileva che in attuazione del PRTRA, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- viii. l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 /06 che prescrive l'elaborazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 89838 del 24.10.2017 per il tramite del SUAP con la quale la società BAT S.p.A. con sede Legale in Via Henry Ford, 2 – Noventa di Piave (VE) ha richiesto l'attivazione della procedura di Valutazione d'impatto ambientale e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale dei metalli mediante immersione. L'impianto si colloca in Noventa di Piave – Località Villanova di Santa Margherita (VE), via Alessandro Volta.

**CONSIDERATO** inoltre che l'autorità procedente è definita nella Città metropolitana di Venezia, in virtù della lettura integrata delle disposizioni normative del D.P.R. 160/2010, del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 104/2017), della L. 241/1990 (come modificata dal D.Lgs. 127/2016), della L.R. 4/2011.

**CONSTATATO** che:

- i. l'attività in parola è riconducibile al p.to 3 lettera f), Allegato IV, Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della città metropolitana di Venezia ai sensi della L.R. n. 4 del 18.02.2016;
- ii. la tipologia progettuale rientra nell'allegato VIII punto 2.6 parte II del D.lgs 152/06 e che pertanto la città metropolitana è delegata all'espletamento della procedura di AIA ai sensi della L.R. 26 del 16 agosto 2007;
- iii. la società BAT S.p.A. ha richiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) a norma degli artt. 23 e 27 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- iv. è comunque possibile l'espletamento della procedura di V.I.A. diretta ed il contestuale rilascio dell'A.I.A. qualora richiesto dal proponente in modo volontario;
- v. sebbene le sostanze pericolose presenti nello stabilimento determinino il superamento delle soglie delle classi 2 e 3 di pericolosità individuate dal DM 272/2014, sulla base della valutazione eseguita risulta ragionevolmente esclusa la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa all'utilizzo di tali sostanze. Pertanto, con riferimento allo schema procedurale indicato nel D.M. 272/2014, non sussistono i presupposti per la presentazione della "Relazione di Riferimento";

**DATO ATTO** che in merito al procedimento di VIA e AIA:

- i. con nota prot. n. 95340 del 10.11.2017 è stato dato avvio alla fase preliminare di verifica formale della documentazione progettuale depositata informando tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati così come stabilito dal comma 2 dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 107623 del 19.12.2017 sono pervenute dalla Ditta le integrazioni formali richieste dal Comune di Noventa di Piave (prot. n. 99445 del 23.11.2017).
- iii. a conclusione della predetta fase e ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 del D.lgs 152/06 e ss. mm.ii. l'inizio del procedimento in parola è fissato a partire dal giorno 22.12.2017 data di pubblicazione sul sito

istituzionale della Città metropolitana di Venezia dell'avviso pubblico di avvenuto di deposito della documentazione progettuale all'indirizzo:

[www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via\\_in\\_corso.html](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_in_corso.html);

- iv. in data 13.11.2017 il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati introdotti al comitato V.I.A.;
- v. in data 29.01.2018 si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. In tale ambito viene dichiarata la procedibilità dell'istruttoria e vengono richiesti ulteriori approfondimenti tecnici sul processo produttivo come riportato nel verbale prot. n. 9084 del 07.02.2018;
- vi. in data 21.02.2018 è stato effettuato dal gruppo di lavoro del Comitato V.I.A. e dai rappresentanti degli Enti componenti la Conferenza dei servizi una visita conoscitiva dell'impianto;
- vii. con nota prot. n. 17497 del 08.03.2018 sono state trasmesse alla ditta le osservazioni pervenute dal Sig. Luigi Perissinotto ed acquisite agli atti con prot. n. 8755 del 06.02.2018, per le eventuali controdeduzioni
- viii. con nota protocollo n. 21102 del 21.03.2018 sono state richieste integrazioni alla documentazione di S.I.A., A.I.A., a cui la ditta ha dato risposta, a seguito di richiesta di proroga acquisita agli atti con prot. n. 36481 del 16.05.2018, per il tramite del SUAP con nota acquisita agli atti con prot. n. 40761 del 30.05.2018 e seguenti prott. n. 40764, 40774, 40784 e prot. n. 47403 del 22.06.2018;
- ix. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente l'autodichiarazione di non incidenza ambientale, relativa all'intervento in parola di cui all'allegato E della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017;
- x. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 02.07.2018 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale con prescrizioni, acquisito agli atti con protocollo n. 51812 del 09.07.2018;
- xi. in data 23.07.2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, di cui all'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., di cui al verbale protocollo n. 56622 del 27.07.2018 che ha approvato il rilascio del provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale e delle altre autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività;

**ACQUISITI** agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- Azienda U.L.S.S. 4: parere favorevole acquisito agli atti con protocollo n. 32253 del 02.05.2018 in merito agli aspetti igienico sanitari integrato con ulteriori prescrizioni di cui al verbale CDS del 23.07.2018 prot. n. 56622 del 27.07.2018;
- ARPAV: parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo di cui alla nota prot. n. 48190 del 26.06.2018 e confermato nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria del 23.07.2018 ed acquisito agli atti nel verbale protocollo n. 56622 del 27.07.2018;
- Veritas S.p.A. : atto di assenso con prescrizioni protocollo n.50601 del 13.07.2018 e acquisito con protocollo n.53397 del 13.07.2018;
- Comune di Noventa di Piave: parere rilasciato nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria del 23.07.2018 ed acquisito agli atti nel verbale protocollo n. 56622 del 27.07.2018;
- VV.FF. Comando di Venezia: parere di conformità favorevole di cui alla nota prot. n. 24110 del 02.01.2017 ed successivamente ribadito con nota acquisita agli atti con prot. n.54258 del 17.07.2017.

**RITENUTO** di fare proprio:

- i. il parere espresso dal Comitato VIA prot. n. 51812 del 09.07.2018, contenente le motivazioni istruttorie a supporto del Giudizio di compatibilità ambientale e allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 23.07.2018 di cui all'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., acquisito agli atti con protocollo n. 56622 del 27.07.2018 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

**EVIDENZIATO** che con n. di serie 01150759794278 del 16.12.2016 e numero di serie 01160821380932 del 06.09.2017 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 Euro per l'istanza e per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013.

## **DETERMINA**

### **1 (VIA)**

Di esprimere **giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, al progetto presentato dalla ditta BAT S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prot. n. 89838 del 24.10.2017 relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per il

trattamento superficiale dei metalli mediante immersione in via Alessandro Volta, 32 in Comune di Noventa di Piave per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 51812 del 09.07.2018 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.1 - Tutti gli impegni assunti dalla ditta BAT S.p.A con il progetto in argomento e con le integrazioni presentate sono da ritenersi vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta.
- 1.2 - Una volta ultimati tutti i lavori e con impianto a regime dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica in corrispondenza degli stessi punti individuati per la valutazione previsionale acustica, con particolare riferimento ai recettori posti in classe III.  
In caso di superamento dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate. In tale fattispecie, al fine di verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati, si dovrà effettuare la ripetizione della campagna di monitoraggio.
- 1.3 - Dovrà essere attuata la prescrizione contenuta nel parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia in data 20/09/2017 riguardante l'installazione di rilevatori di gas con le caratteristiche di riferimento del DM 20/12/2012.
- 1.4 - Dovrà essere attuata la prescrizione contenuta nel parere favorevole della ULSS 4 del 2 maggio 2018, riguardante la garanzia che devono fornire le cappe aspiranti poste sulle vasche di trattamento in merito ad una adeguata velocità di cattura dell'aria e dovrà essere realizzato un ambiente doccia di idonee dimensioni attiguo allo spogliatoio. Sia inoltre indicata su un'apposita planimetria il posizionamento della doccia, il posizionamento dei presidi di protezione e sicurezza da inviare alla ULSS 4, al comune di Noventa di Piave e alla Città metropolitana di Venezia.
- 1.5 - La capacità del bacino di contenimento dei serbatoi di stoccaggio delle acque reflue da inviare all'impianto chimico-fisico sia pari ad almeno la volumetria del serbatoio di maggiore volume.
- 1.6 - L'impianto di illuminazione delle aree esterne di pertinenza dovrà essere conforme alle indicazioni della L.R. n.17/2009 in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.
- 1.7 - Si inviano alla Città metropolitana di Venezia le date di conclusione dei lavori e messa in esercizio dell'impianto.

## 2

Il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

## 3 (Valutazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A.)

Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza ambientale appropriata** il progetto presentato dalla ditta BAT S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prot. n. 89838 del 24.10.2017 relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento superficiale dei metalli mediante immersione in via Alessandro Volta, 32 in Comune di Noventa di Piave .

## 4 (AIA)

**Di rilasciare**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-sexies, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** alla ditta BAT S.p.A., con sede Legale in Via Henry Ford, 2 – Noventa di Piave (VE), C.F. 01808880270, per la nuova installazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i-sexies del medesimo D.Lgs., sita a Noventa di Piave – Via Volta n. 32, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

### 4.1

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. Entro il predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

## 4.2

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

### a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 2) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Noventa di Piave, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 4 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;
- 3) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E6 ed E7;
- 4) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Noventa di Piave e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 5) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dall'avvio, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 6) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 7) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 23.07.2018;

### b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1, E3, E5, E6 ed E7;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4.2 lett. a).3 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. E1, E3, E5, E6 ed E7.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa

Amministrazione e al Comune competente per territorio, tramite il SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 5) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 6) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 7) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 8) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 9) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

#### c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) sono autorizzati gli scarichi in fognatura identificati con i n. SD53/1, SD53/2 ed SD53/3, rispettivamente scarichi di acque reflue miste industriali, acque assimilate alle domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;
- 2) lo scarico n. SD53/1 dovrà rispettare i valori limite di emissione nonché le frequenze di autocontrollo di cui all'Allegato 1c che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3) sino a notifica da parte di VERITAS S.p.A. dell'attivazione della nuova rete fognaria, con by-pass dell'impianto di depurazione di Noventa di Piave e convogliamento dei reflui all'impianto di San Donà di Piave, la portata dello scarico n. SD53/1 dovrà essere limitata a valori pari o inferiori a 1,5 mc/ora;
- 4) le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate, ed eventualmente autorizzate, secondo la procedura prevista all'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006, alla Città Metropolitana di Venezia e a Veritas S.p.A.;
- 5) vengono fatte salve ogni altra prescrizione e condizione indicate da Veritas S.p.A. nell'assenso prot. n. 50601 del 13.07.2018, inviato anche al Gestore, in merito agli scarichi SD53/1, SD53/2 ed SD53/3;

#### d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

#### e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona in cui sorge lo stabilimento e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Noventa di Piave;

### 4.3

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

### 5 (Verifiche di ottemperanza)

Ai sensi dell'art. 28 del DLgs 152/06, per le prescrizioni di cui al punto 1 del presente provvedimento sono stabilite le seguenti ulteriori modalità.

#### **Prescrizione 1-2.**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post OPERAM, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività e con impianto a regime;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia (Comitato V.I.A.)

Enti coinvolti: Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia

**Prescrizione 1-4**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Ante OPERAM, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento;

Ente Vigilante: Città metropolitana di Venezia (Comitato V.I.A.)

Enti coinvolti: ULSS 4 e comune di Noventa di Piave.

**6**

In ogni caso sono fatti salvi le prescrizioni di altri soggetti titolari di autorizzazioni, nullaosta, pareri assenti comunque denominati non espressamente inclusi nel presente parere.

**7**

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.:

- la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

**8**

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge alla data del 06.08.2018 al netto delle sospensioni previste per legge, risulta rispettato.

**9**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

**10**

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta BAT S.p.A. e trasmesso al Comune di Noventa di Piave, alla Regione del Veneto - Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, a Veritas S.p.A., a ULSS 4 Veneto Orientale, al Corpo nazionale dei VV.FF. – Comando Provinciale Venezia.

**11**

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo [www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it).

**ALLEGATO 1a****PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Reparto</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Flusso di massa (g/h)</b>
E1	Forni di asciugatura (Caldaia da 0,116 KW)	Polveri NOx	40 700
E3	Aspirazione vasche pretrattamento	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> HF Nebbie basiche	4 4 10
E5	Forno di polimerizzazione	Polveri	40
E6	Cabina verniciatura 1	Polveri SOV	240 3.600
E7	Cabina verniciatura 2	Polveri SOV	240 3.600

**ALLEGATO 1b****PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

<b>Camino n.</b>	<b>Funzione</b>	<b>Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06</b>
E2	Bruciatore risc. vasca decapaggio (metano, 0,082 MW)	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
E4	Bruciatore risc. forno di polimerizzazione (metano, 0,220 MW)	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)

**ALLEGATO 1c**

**LIMITI ALLO SCARICO N. SD53/1 DI ACQUE REFLUE MISTE INDUSTRIALI IN FOGNATURA**

Parametro		Unità di misura	Limiti
1	pH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O <sub>2</sub> /l	250
8	COD	mg O <sub>2</sub> /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO <sub>2</sub> /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO <sub>3</sub> /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l	2
16	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /l	2
17	Solfati	mg SO <sub>4</sub> /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichei	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

## ALLEGATO 2

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali ogni cinque anni, intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

#### 1 Consumi

Fase	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reporting
<i>Materie prime</i>	Amministrativo	Mensile	Si
<i>Risorse idriche</i>	Lettura contatore	Giornaliero	Si
<i>Energia elettrica da gestore erogante</i>	Lettura contatore	Giornaliero	Si
<i>Metano</i>	Lettura contatore	Giornaliero	Si

#### 2 Aria

##### 2-1 Punti di emissione

Camino n.	Frequenza autocontrollo	Reporting
E1	Annuale	Si
E3	Annuale	Si
E5	Annuale	Si
E6	Annuale	Si
E7	Annuale	Si

##### 2-2 Sistemi di depurazione fumi

Descrizione		Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
<b>Punto emissione</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>			
E6	Ciclone, filtro a maniche, filtro assoluto	Analitico	Annuale	Archiviazione certificati di anali
E7	Ciclone, filtro a maniche, filtro assoluto	Analitico	Annuale	Archiviazione certificati di anali

#### 3 Acqua

##### 3-1 Scarichi

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
SD53/1	PLC	In continuo	-	pH, portata e temperatura

##### 3-2 Sistemi di depurazione acque relative allo scarico SD53/1

<b>Descrizione</b>	<b>Oggetto del controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
Ingresso depuratore	pH, portata e temperatura	Automatico	In continuo	-

#### **4 Rumore**

<b>Sorgente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Frequenza di autocontrollo</b>	<b>Reporting</b>
R1	Abitazione posta a sud-ovest in via Calnova	Triennale	Sì
R2	Abitazione posta a sud in via Perseggheri, 1	Triennale	Sì
R3	Abitazione posta a sud-est in via Perseggheri, 6	Triennale	Sì

#### **5 Rifiuti**

<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>
Caratterizzazione e peso	Mensile

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
 MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente